

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 17 aprile 2025, n. 164

[ID VIP 11269] - Parco agrivoltaico della potenza di 104,4 MW, e relative opere di connessione alla rete, dotato di sistema di accumulo con potenza di 17,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (FG). Istanza per il rilascio del Provvedimento Unico in materia ambientale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: EPSILON SOLAR S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.

- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 215504 del 25.11.2024, acquisita in pari data al prot. n. 581363 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.";
- con nota prot. n. 595094 del 02.12.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 33469 del 22.01.2025, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha formulato istanza di integrazione documentale nei termini ivi indicati;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 11269, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;
- debba altresì essere rimesso alla competente Autorità ministeriale l'apprezzamento dell'istanza di integrazione documentale di cui al punto precedente;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico della potenza di 104,4 MW, e relative opere di connessione alla rete, dotato di sistema di accumulo con potenza di 17,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "EPSILON SOLAR" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito “NEUTRO”.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ID_VIP11269_Istruttoria.pdf - fa87f546856632fe115e812bf15b4d3535b5de82e60316f1a05137ca529096ac

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI

Procedimento:	ID VIP 11269
Oggetto:	Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 104,4 MW, e relative opere di connessione alla rete, dotato di sistema di accumulo con potenza di 17,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (FG).
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 come s.m.i. Parte seconda, ALLEGATO II – Progetti di competenza statale, punto 2) “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW” di nuova realizzazione.
Proponente	EPSILON SOLAR S.r.l.

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Descrizione dell'impianto

Il progetto di cui all'oggetto riguarda la realizzazione di un impianto di tipo agrivoltaico denominato “Torremaggiore” di produzione dell'energia elettrica della potenza di 104,4 MW, dotato di un sistema di accumulo elettrochimico da 40 MWh e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzare nel comune di Torremaggiore (FG).

L'impianto sarà costituito da:

- 146.956 moduli bifacciali in silicio monocristallino diviso in tre campi;
- n°11 cabine di campo e trasformazione;
- n°1 Stazione di Trasformazione “Utente” (SSEU);
- sistema storage di energia elettrica composto da 4x28 rack batterie da 372.7 kWh/cad e da n.4 container.

Il sistema storage di energia elettrica sarà collocato all'interno del Lotto 1, in prossimità della S.P.15, collegato alla cabina MT più vicina. Le varie cabine interne ai lotti verranno collegate in entra-escei.

Dal campo fotovoltaico, l'energia prodotta sarà convogliata per mezzo di un elettrodotto interrato in MT fino alla nuova Stazione Elettrica (SSEU) di trasformazione 150 kV/30 kV che sarà realizzata in prossimità della nuova Sottostazione Elettrica Terna (SSE) e a fianco di altre SSEU di altri produttori, e a circa 10 km a nord-ovest di Torremaggiore. L'ipotesi di connessione proposta prevede l'inserimento dell'impianto alla RTN mediante collegamento in antenna a 150 kV, mediante elettrodotto aereo, a 150 kV con la sezione 150 kV della futura Stazione Elettrica (SE) “Torremaggiore” della RTN a 380/150.

I tre lotti saranno collegati individualmente alla SSEU mediante cavidotti interrati. I cavi che si dipartono dal Lotto 1 saranno lunghi circa 9,3 e 10,1 km, il cavo che sottende il Lotto 2 sarà lungo 8,7 km, mentre il cavo che collegherà il Lotto 3 prevederà un percorso di circa 8,9 km. I cavidotti interrati a 30 kV interni all'impianto fotovoltaico avranno un percorso interamente su strade private, mentre i cavidotti che collegheranno i sottocampi alla sottostazione elettrica di trasformazione utente (SSEU) avranno un percorso su strade private e parzialmente su strade pubbliche.

Parco Fotovoltaico – caratteristiche tecniche

Il progetto prevede produzione di energia elettrica da fonte solare con l'installazione di 146.956 moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino della Trina Solar TSM-710NEG21C.20 da 710 Wp ciascuno su strutture ad inseguimento monoassiale in acciaio zincato a caldo. I pannelli avranno altezza minima da terra di 0.9 m con una inclinazione massima allo zenitale di 55° e altezza massima di 4.8 m. Il baricentro dei pannelli in fase di lavoro è alla quota 2.85 m. La distanza tra le file dei pannelli fotovoltaici sarà di 11 m in asse ai pali dei tracker .

Inquadramento area di progetto

L'area per l'impianto in progetto è situata nel territorio comunale di Torremaggiore, a circa 2 km ad ovest dal centro abitato. Tutti i lotti sono raggiungibili mediante strade provinciali (SP15 e SP10) dal centro di Torremaggiore e successivamente mediante viabilità interpoderali.

L'impianto con superficie lorda dell'area di intervento di circa 163,35 ha è suddivisa in tre lotti:

- 1) **Lotto 1: Sup 112.57 ha** i cui suoli sono distinti in catasto dei terreni del comune di Torremaggiore al:
 - Fg. 78 ptc 2, 3, 4, 5, 42, 63, 64, 65, 66, 80, 194, 196, 147, 192, 189,190;
 - Fg. 57 con Ptc 32, 36,40, 45, 46, 58, 59, 65,70, 71, 81, 95, 102, 168, 136, 137, 157, 159, 201, 202, 203, 204;
 - Fg. 74 Ptc 49, 151;
- 2) **Lotto 2: Sup 10.98 ha** i cui suoli sono distinti in catasto dei terreni del comune di Torremaggiore al Fg.73 Ptc 33, 109, 111, 114, 116;
- 3) **Lotto 3: Sup 39.80 ha** i cui suoli sono distinti in catasto dei terreni del comune di Torremaggiore al Fg.73 Ptc 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 100, 101, 102, 222;

Secondo il P.R.G. del comune di Torremaggiore l'area di impianto e della SE ricade in zona E – Area agricola.

La Sottostazione Utente è ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG), in prossimità della stazione RTN di Terna ed è catastalmente individuata al catasto del comune di Torremaggiore al **Fig. 7 – p.lla 91**.

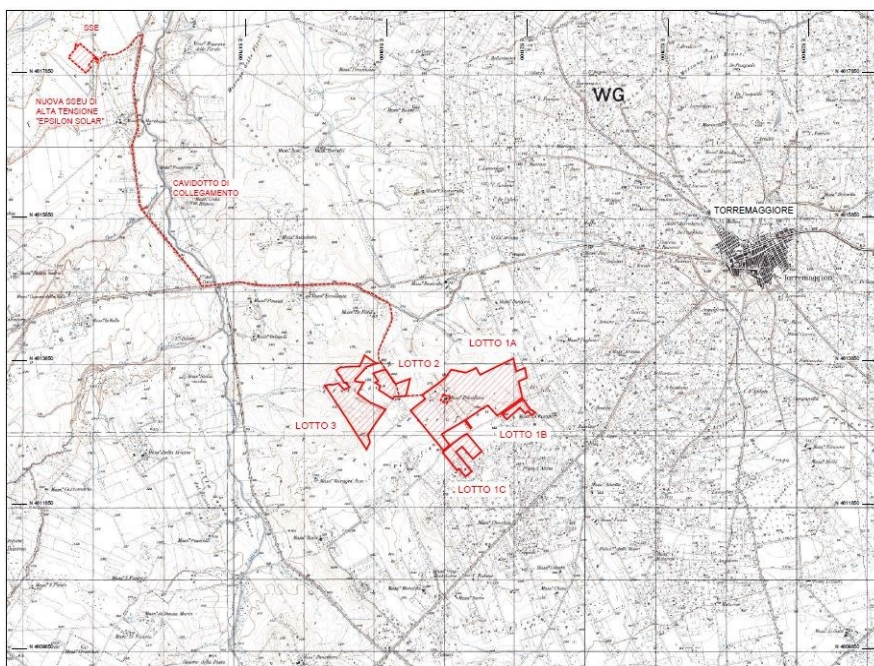


Figura 01: Inquadramento su IGM dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico, del cavidotto e del punto di connessione



Figura 02: Inquadramento su ortofoto della SSEU e SSE.



Figura 03: Particolare su ortofoto dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico .

CONSIDERAZIONI SULL IDONEITA' DELL'AREA

Verifica idoneità ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

In ottemperanza alle direttive del D.Lgs 8 nov. 2021 n. 199 viene condotta la verifica se l'area oggetto del progetto è idonea all'installazione di un impianto da fonti rinnovabili (Fotovoltaico) in riferimento dell'articolo. 20, comma 8 risulta:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non** è interessata da impianti generati della stessa fonte (Fotovoltaico) e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. C bis1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. C ter)** Sull'area di progetto è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico e l'area è classificata di tipo agricolo:
 1. L'area **non** è racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti ad interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
 2. L'area **non** è racchiusa in un impianto industriale o ad uno stabilimento né rinchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m dal medesimo impianto o stabilimento;
 3. L'area **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 m;
- lett. C quater)** L'area **ricade** parzialmente nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 in particolare parte delle aree del Lotto 2 e Lotto 3 ricadono nel vincolo:
 - UCP – Versanti;
 - UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico

nella fascia di rispetto di 500 m dei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del medesimo decreto non ricade alcun bene soggetto a vincolo. (Fig....)

Si segnala la presenza di due vincoli rappresentati da masserie censite dal PPTR come Componenti Culturali ed Insediative - Testimonianza della stratificazione insediativa **a- siti interessati da beni storico culturali + area di rispetto** anche se non rientrano tra i beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del D.Lgs 42/2004:

- 1) MASSERIA PETROFIANI – Cod FG004504 - Torremaggiore – Segnalazione Architettonica, interna al Lotto 1. Il lay out di progetto è stato disegnato rispettando le fasce di rispetto;
- 2) MASSERIA TREMATORE – Cod FG004520 – Torremaggiore – Segnalazione Architettonica, collocata all'interno dell'area di buffer dei 500 m.

IN CONCLUSIONE l'area impianto è quindi **NON IDONEA ai sensi del Dlgs 199/2021 art. 20 comma 8 punto c ter punto 2) e Art. 22-bis**. Tale idoneità si riferisce all'art.1 com. 2, D.M. 21 giu 2024, che definisce le aree idonee quali aree *“in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”*

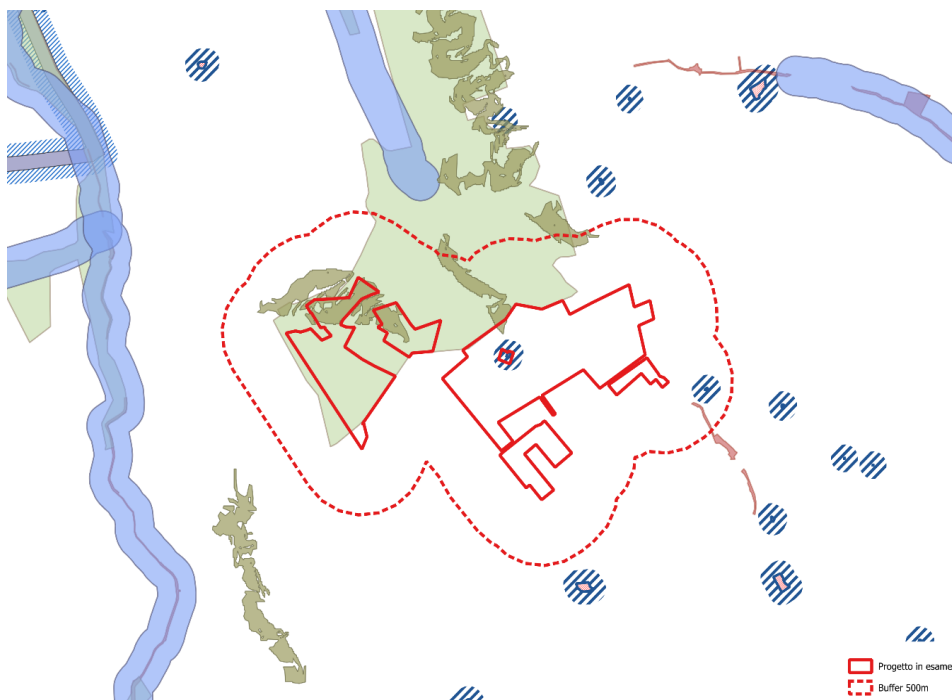


Figura 04: Area dell'impianto fotovoltaico su cartografia PPTR con segnalazione dei vincoli con buffer di 500 m

Considerazioni sul PPTR

Dall'analisi della cartografia del PPTR si riscontra che l'impianto e le aree limitrofe entro un buffer di 500m interferiscono con:

- Layer: UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico: Comune: Torremaggiore, zona: III,
- Layer: UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale
- Layer: segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche: Torremaggiore,
 - cod. FG004520, MASSERIA TREMATORE (Segnalazione Architettonica);
 - cod. FG004504, MASSERIA PETROFIANI (Segnalazione Architettonica)

e relative aree di rispetto.

Il cavidotto interferisce con le seguenti aree vincolate ai sensi del PPTR:

- Layer: UCP - Versanti
- Layer: BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
 - ID_PPTR: FG0138, Nome_GU: Vallone del Frassino, Nome_IGM: Can.le del Frassino, Decreto: R. d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915
 - ID_PPTR: FG0137, Nome_GU: Fiume Staina, Nome_IGM: T. Staina, Decreto: R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915
- Layer: UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
 - Comune: Torremaggiore, zona: II,
 - Comune: Torremaggiore, zona: III
- Layer: UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale (2 occorrenze)
- Layer: aree appartenenti alla rete dei tratturi, e relativa area di rispetto
 - Num_Ordin: 10, Denom_trat: Regio Braccio Nunziatella Stignano, Reintegra: Reintegrato, Ar_Risp: 100, TORREMAGGIORE

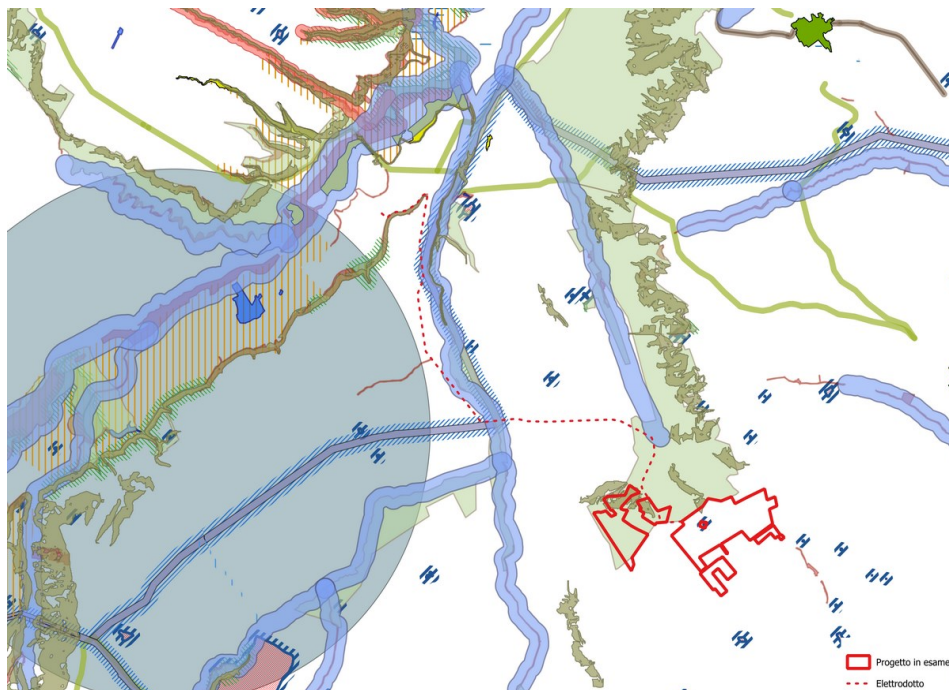


Figura 05: Area dell'impianto fotovoltaico con tracciato del cavidotto su cartografia PPTR

Verifica Aree Non Idonee ai sensi del Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010

In riferimento al Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010 avente per oggetto: *"Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", e in riferimento al DGR 23 ott 2012 n 2122 si riporta la cartografia relativa alle **AREE NON IDONEE** (Fig.06).

Dall'esame della cartografia risulta che l'area è interessata dal progetto ricade nei vincoli del P.U.T.T./p (Fig.07):

- Coni Visuali dei 6-10 km di due elementi di particolare rilievo quali il sito di Castel Fiorentino Cod ARK0644 e il Castello di Dragonara Cod ARK0607 beni tutelati con VINCOLO ARCHITETTONICO istituito ai sensi della l. 1089. Il castello di Dragonara è ubicato a c.a. 6,7 km verso ovest-nord-ovest dal perimetro del Lotto 3 mentre il Castel Fiorentino che si colloca a c.a. 6,2 km verso sud dal perimetro del Lotto 1

Si osserva che sull'area insistono altri due vincoli:

- Versanti - che interessa parte del Lotto 2 e del Lotto 3;
- Segnalazione della carta dei beni con buffer di 100m - che corrisponde alla Masseria Petrofiani Cod FG004504, sita all'interno del Lotto1;

Dal progetto si evince che il lay out con la predisposizione dei moduli fotovoltaici è stato disegnato considerando questi ultimi vincoli, per cui sono state rispettate le aree di rispetto. Tuttavia si osserva che tali aree rientrano nell'area recintata dell'impianto.

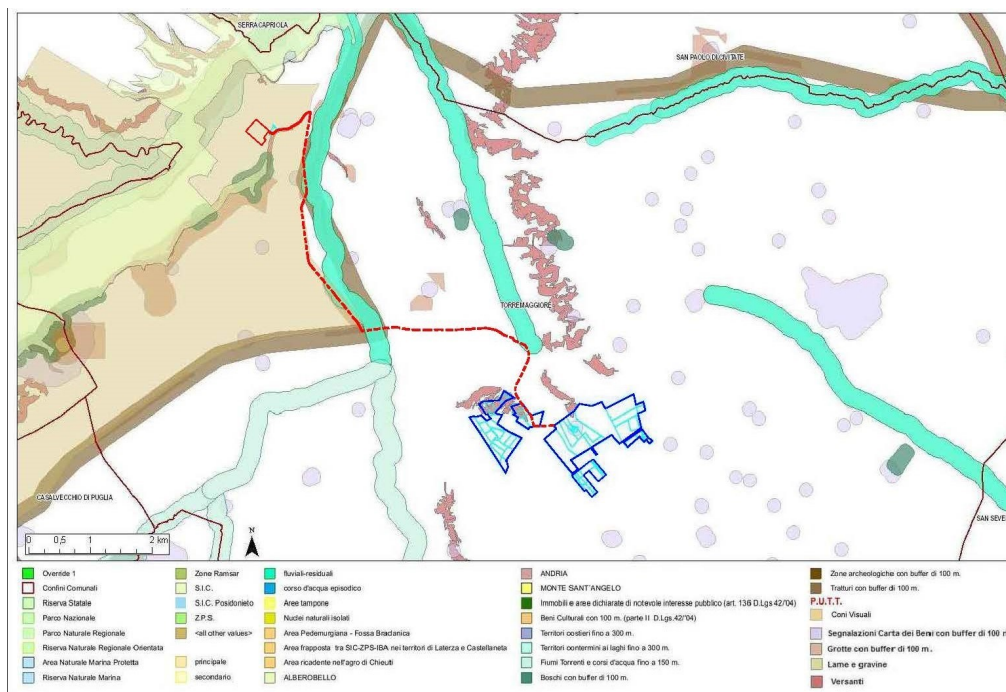


Figura 06: Area dell'impianto Fotovoltaico con indicazione delle aree NON IDONEE ai sensi del R.R. 24/2010



Figura 07 Cartografia delle aree non idonee dal PUTT/p con indicazione dell'area dell'impianto e del vincolo "Coni Visuali"

Analisi dell'inserimento nel paesaggio: Aree protette Nazionali-Regionali

Esaminando l'interferenza e/o vicinanza con le aree della Rete Natura 2000, zone di protezione speciale e siti di importanza comunitaria si riscontrano le seguenti aree (Fig.06):

- ZSC “Valle Fortore Lago di Occhito” codice identificativo IT9110002 – a circa 5 km a ovest dell’area di progetto e a 500 m dalla SSEU;
- Aree Protette Nazionali-Regionali: “Parco Naturale Regionale Medio Fortore”- distante circa 7.7 km a nord dall’area di progetto;
- IBA26 “Monti della Daunia” - distante circa 2.4 km dall’area di progetto;

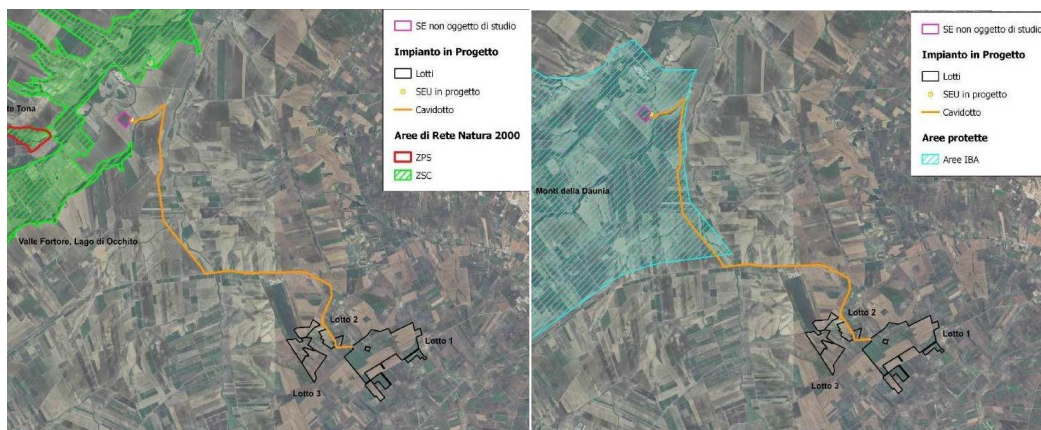


Figura 08: Cartografia delle aree protette IBA e ZSC/ZPS con indicazione dell’area dell’impianto

Impatti cumulativi con altri impianti FER

Analizzando l’area dell’impianto in relazione ad **ALTRI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI** risulta che in prossimità dell’impianto esistono altri impianti di tipo fotovoltaico già realizzati. (Fig.09).

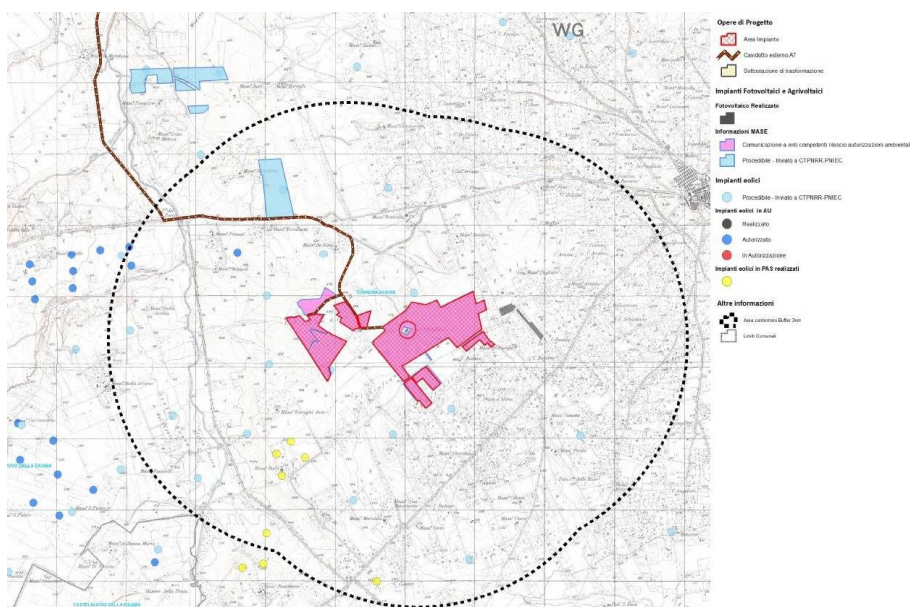


Figura 09: Area dell’impianto fotovoltaico, del cavidotto e della SE con indicazione degli altri impianti FER

Impatti Cumulativi

In data 12-12-2024 la società NVA S.r.l. ha comunicato al MASE la potenziale interferenza con un aerogeneratore presente nel loro progetto ID_VIP 10631, in corso di valutazione ma non ancora approvato.

Le aree interessate dall'impianto interferiscono con gli impianti fotovoltaici già realizzati, denominati F/CS/L273/26,27 e 28; tuttavia nello SIA si riferisce che tali impianti non sono mai stati in realtà realizzati. Le immagini satellitari disponibili confermano la circostanza.

Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

Analisi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 sett 2010 art. 16 “inserimento di tali impianti nel paesaggio e sul territorio” ed in particolare art.16 con l'esame dei requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti, si può considerare che:

- a) Da verifica condotta sul sito <https://services.accredia.it/> e dalla documentazione presentata non è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) non è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- c) razione criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile di territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili. Il progetto prevede il generatore fotovoltaico composto da 146.956 moduli bifacciali in silicio monocristallino, installati a terra su tracker monoassiali ad inseguimento solare con rotazione dei moduli fotovoltaici rispetto al piano orizzontale con inclinazione sull'orizzontale $+55^{\circ}$ - 55° . Dagli elaborati grafici di progetto si evince che l'asse di rotazione è ubicato a 2,85 m da terra, con altezza minima al suolo di 0.90 m.
- d) non è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **Non è stata adottata** una progettazione agronomica legata alle specificità dell'area, mediante integrazione dell'impianto agrivoltaico nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Per quanto riguarda l'attuale uso del suolo, dalla cartografia SIT – Carta del Suolo – l'area in oggetto risulta impiegata come seminativi irrigui 2111, Uliveti 223 e 221 Vigneti. Dalla Relazione allegata al progetto” BI035F-D-TM00-AMB-RT-04-00_Studio di impatto Ambientale” risulta che l'area di indagine è caratterizzata prevalentemente da Seminativi intensivi e continui (cereali di granelle), Oliveti e Vigneti. Il comparto zootecnico del Comune di Torremaggiore è poco sviluppato con un totale di 51.875 capi ripartiti su 35 allevamenti. La maggior parte delle aziende è orientata all'allevamento di ovino

Il nuovo piano agronomico come da “BI035F-D-TM00-AMB-RT-02-00_Relazione pedoagronomica” prevede che la superficie del suolo occupata dall'impianto sarà completamente inerbita con la formazione di un prato stabile che dopo il suo impianto non subisce alcun intervento di aratura o dissodamento e le cui specie presenti sono il risultato tra la semina iniziale e delle specie spontanee che si insediano nel tempo che subirà un primo sfalcio di fienagione e poi lasciato come pascolo per gli animali allevati.



Figura 11: Carta dell'uso del suolo con indicazione dell'area in progetto

- f) il progetto non riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) Non si evince dai documenti allegati il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

Par. 16.3) Non attinente trattandosi di impianto agrivoltaico;

Par. 16.4) In zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni D.O.P., I.G.P., D.O.C) deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

Tra le colture di pregio si trova l'Aleatico di Puglia DOC, il vino S. Severo DOC, il vino Daunia IGP. Per quanto riguarda l'olio è presente l'olio extravergine di oliva Dauno DOP, l'olio di Puglia IGP. Nessuna delle culture di pregio è tuttavia diffusa in maniera significativa nei pressi delle aree di progetto

Par. 16.5) Nel progetto non sono state prese in considerazione misure di mitigazione per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico finalizzate alla minimizzazione delle interferenze ambientali e paesaggistiche delle opere in progetto. L'area dell'impianto verrà recintata con recinzione in rete metallica alta 2.00 m.

Della relazione "BI035F-D-TM00-AMB-RT-04-00_Studio di impatto Ambientale" e dall'elaborato "BI035F-D-TM00-AMB-TP-00-00" sono riproposti schemi che indicano i sestri d'impianto schematici da utilizzare per la realizzazione delle fasce perimetrali. **Non è presente** un vero progetto di mitigazione con indicazione della tipologia di piante da inserire, larghezza dalla fascia di mitigazione, altezza delle piante inserite e posizione della fascia di mitigazione in rispetto alla recinzione.

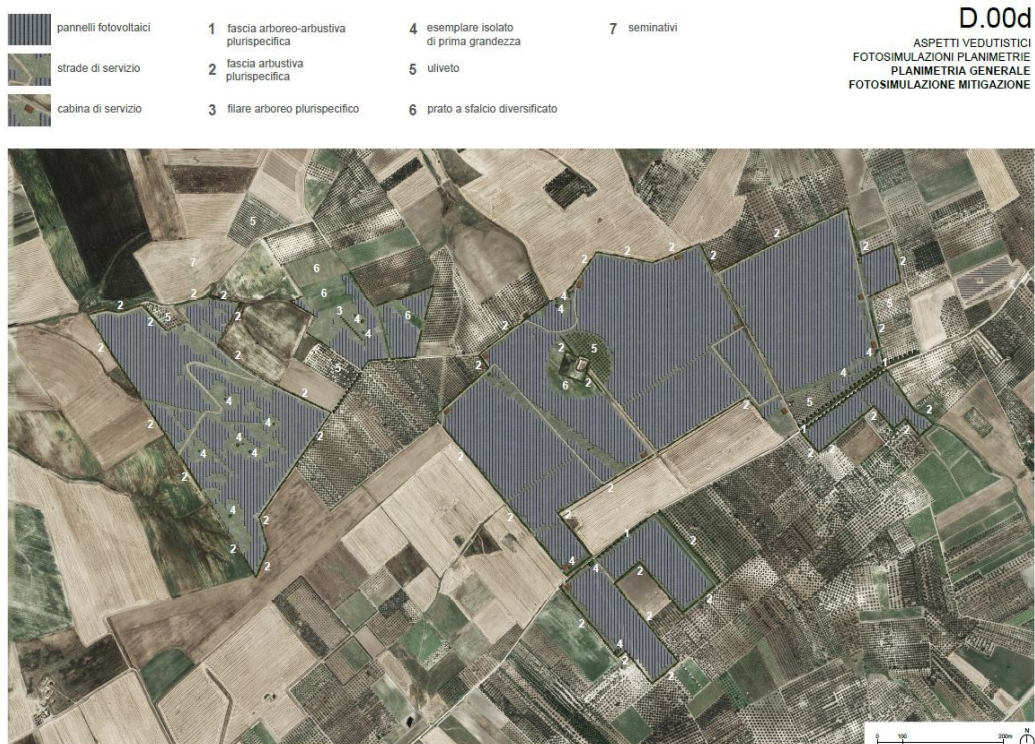


Figura 12: Planimetria di foto simulazione di mitigazione

VERIFICA DEL PROGETTO AGRIVOLTAICO

In riferimento al documento UNI/PdR 148:2023 “*Sistemi agrivoltaici- Integrazione di attività agricole ed impianti fotovoltaici*” che si pone l’obiettivo di fornire requisiti relativi ai sistemi agrivoltaici partendo dal contesto tecnico normativo esistente in materia di impianti fotovoltaici e attività agricole e alle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, pubblicato dal Ministero Della Transizione Ecologica, nel giugno 2022 è stato esaminato il progetto per verificare se presenta le caratteristiche minime e i requisiti tali da poterlo definire un impianto agrivoltaico.

Requisiti per ritenere un impianto agrivoltaico è il rispetto dei requisiti A e B delle linee guida succitate. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2. Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato”.

Culture proposte

Su queste superfici si intende realizzare un sistema **agrivoltaico** ovvero combinare il solare fotovoltaico (FV) con la produzione agricola e/o l’allevamento zootecnico. Dal punto di vista spaziale, il sistema agrivoltaico, può essere descritto come un “pattern spaziale tridimensionale”, composto dall’impianto fotovoltaico, segnatamente dai moduli fotovoltaici e dallo spazio libero tra e sotto i moduli fotovoltaici, montati in assetti e strutture che assecondino la funzione agricola, o eventuale altre funzioni aggiuntive, spazio definito “volume agrivoltaico”. Questi sistemi sono quindi composti da due fattori: la componente fotovoltaica e la componente agricola-zootecnica. Il piano culturale proposto è:

- superficie destinata a **oliveto specializzato**;
- superficie destinata a **seminativi**;
- **superficie destinata al sistema prativo/pascolativo** di supporto all’allevamento zootecnico.

Calcolo delle Aree

Per il calcolo delle aree coltivate si riportano i dati estrapolati dalla relazione “BI035F-D-TM00-AMB-RT-02-00 Relazione Pedoagronomica” e “BI035F-D-TM00-GEN-RT-01-00 Relazione Tecnica Descrittiva Impianto” cap.6 Soddisfacimento dei requisiti per impianti agrovoltaici.

Di seguito si riportano le superficie e le immagini di maggior dettaglio dei 3 lotti:

lotto n° 1 Torremaggiore, sup. ~ 112,57

lotto n° 2 Torremaggiore, sup. ~ 10,98

lotto n° 3 Torremaggiore, sup. ~ 39,80

La superficie complessiva è pari a ~ 163,35 Ha.

Si riporta di seguito la divisione delle aree in S.A.T. (superficie agricola totale) e S.A.U. (superficie agricola utilizzata)

- lotto n° 1 S.A.T. sup. ~ 112,57 Ha; S.A.U. sup.~ 91,49 Ha
- lotto n° 2 S.A.T. sup. ~ 10,98 Ha S.A.U. sup.~ 10,00 Ha
- lotto n° 3 S.A.T. sup. ~ 39,80 Ha S.A.U. sup.~ 34,90 Ha

La S.A.U. effettiva verrà ripartita come segue:

- ~ 6,29 Ha: superficie destinata a oliveto specializzato in superficie libera dei quali ~ 3,01 Ha già esistenti e ~3,28 Ha da realizzare;
- ~ 5,89 Ha: superficie destinata a seminativi;
- ~ 117,40 Ha: superficie destinata al sistema prativo/pascolativo di supporto all’allevamento zootecnico.

	N. moduli	S_{tot}	S_n	S_{np}	S_{agri}	S_{pv}	S_{agri}/S_{tot}	LAOR
Lotto 1	114.756	112,57	22,51	10,30	90,06	35,65	0,800	31,7%
Lotto 2	5.396	10,98	1,12	4,63	9,86	1,68	0,898	15,3%
Lotto 3	26.804	39,8	8,69	8,30	31,11	8,33	0,782	20,9%
TOTALE	146.956	163,35	32,32	23,23	131,03	25,67	0,802	27,9%

Dalla verifica di tali dati per il calcolo della superficie agricola si evince che non si è tenuto conto dell'area realmente occupata dai tracker. Inoltre deve essere considerata solo l'area recintata in cui ricade l'agrivoltaico, mentre viene considerata anche la superficie del lotto 3 priva di pannelli fotovoltaici. Non vengono considerate le aree occupate dalle strade interne e infrastrutture.

I tracker monoassiali nella loro posizione più bassa raggiungono 0.90 m da terra. Per il calcolo della reale area agricola ci si discosta dai calcoli effettuati sulla relazione succitata ove si è considerata coltivabile anche parte dell'area sotto i tracker.

Se si considera nelle Linee guida dell'agrivoltaico la definizione di *“Altezza minima dei moduli fotovoltaici rispetto al suolo: altezza misurata da terra fino al bordo inferiore del modulo fotovoltaico; in caso di moduli installati su strutture a inseguimento l'altezza è misurata con i moduli collocati alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile.”* si evince che si deve considerare coltivabile solo l'area tra le interfile completamente libera dai pannelli fotovoltaici e non anche l'area sottostante i tracker oltre alle altre aree non coltivabili sopra citate. Nell'area libera dagli ingombri dei pannelli si ha a disposizione l'altezza per lasciare flessibilità alla scelta della tipologia di attività agricola, garantire il giusto apporto di luce nonché garantire l'effettiva lavorabilità del terreno e rispettare i requisiti di sicurezza per macchine e persone (per es. mantenere distanza di sicurezza tra il passaggio dei macchinari agricoli e la struttura dell'impianto agrivoltaico).

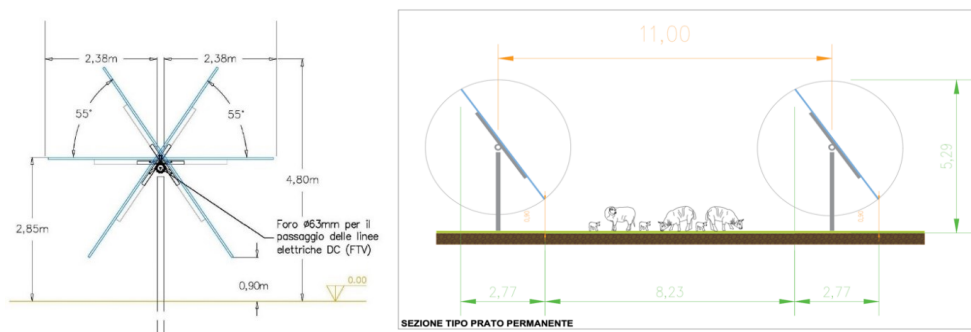


Figura 13: Particolare moduli fotovoltaici e Sezione dell'area dell'impianto con indicazione delle scelte progettuali

Rispetto del requisito A

1. In merito alla superficie minima coltivata, calcolata sulla superficie totale del sistema agrivoltaico, va garantito che **almeno il 70%** delle terre oggetto d'intervento sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle **Buone Pratiche Agricole (BPA)**.

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

Si procede a sottrarre le aree incluse nel Lotto 3 che non sono utilizzate ad agrivoltaico in quanto prive di pannelli fotovoltaici. Sarà anche calcolata l'area realmente coltivabile per tutti e tre i Lotti sottraendo l'area occupata dai pannelli fotovoltaici che non può essere ritenuta coltivabile, anche se mancherebbero ancora le aree occupate dalle strade e infrastrutture di cui non viene fornito alcun dato, e abbiamo:

Lotto 1:

Sagr/Stot = 76,92/ 112,57 = **0,68** inferiore allo 0,70 minimo richiesto per soddisfare il requisito A1.

Lotto 2:

Sagr/Stot = 9,18/ 10,98 = **0,83** superiore allo 0,70 minimo richiesto per soddisfare il requisito A1.

Lotto 3:

Sagr/Stot = 22,3/ 39,8 = **0,56** inferiore allo 0,70 minimo richiesto per soddisfare il requisito A1.

Se consideriamo la **superficie totale** di tutti i lotti abbiamo:

Sagr/Stot = 108,4/ 163,35 = **0,66** inferiore allo 0,70 minimo richiesto per soddisfare il requisito A1.

Tale requisito non è rispettato.

2. **LAOR massimo:** dovrà avere rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Per il LAOR su tutti i lotti abbiamo sempre valori inferiori a 40%. **Tale requisito è rispettato.**

Rispetto del requisito B

1. *la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento e l'esistenza di una resa della coltivazione*
2. *la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.*

Requisito B1.a: Per quanto riguarda la continuità della produzione agricola nella relazione "BI035F-D-TM00-GEN-RT-01-00 Relazione Tecnica Descrittiva Impianto" cap.6 *Soddisfacimento dei requisiti per impianti agrovoltaiici*, è stato redatto un calcolo dell'investimento economico per la realizzazione delle coltivazioni e una stima della produzione agricola prevista nel sistema agrivoltaico negli anni successivi all'entrata in esercizio dell'impianto confrontata con il valore e della produzione agricola media ante intervento.

Si deve constatare che tali calcoli sono stati effettuati considerando che quasi tutto il terreno nello stato attuale possa essere utilizzato, anche sotto i tracker, mentre secondo le linee guida, l'altezza dei track non consente né la coltivazione né il pascolo, oltre all'ombreggiamento dei pannelli che penalizza le colture.

Inoltre per quanto riguarda l'allevamento non vi è alcuna informazione in merito a i ricoveri dei capi di bestiame e chi deve svolgere questa attività. Anche per l'attività apistica valgono le stesse osservazioni, visto che le piante mellifere sono le stesse del prato stabile e manca una progettazione che individui le aree destinate alle arnie e quale azienda effettuerà l'attività.

I calcoli della resa ante e post operam non considerano tutte queste problematiche e non è dimostrato che si mantiene la stessa resa delle coltivazioni attuali.

Tale requisito non è stato verificato

Requisito B1.b: Per quanto riguarda tale punto deve essere garantito il mantenimento dell'indirizzo produttivo dello stato di fatto o l'eventuale passaggio ad uno dal valore economico più elevato. Considerando che nello stato ante opera della zona in esame le coltivazioni prevalenti sono quelle cerealicole oltre ad un piccolo oliveto esistente, mentre in quasi tutta l'area questa coltivazione viene sostituita da prato stabile e che al di sotto dei tracker non è possibile coltivare e quindi quelle aree restano incolte, non è dimostrato che si mantiene l'indirizzo produttivo.

Per quanto riguarda l'allevamento si dovrebbero allevare la Gentile di Puglia nota anche come Merino di Puglia che è una razza italiana a duplice attitudine alla lana/carne, originaria della provincia di Foggia e la Leccese (o Moscia leccese,) che è una razza italiana la cui zona di origine è il Salento, non è tipica dell'area. L'area destinata al seminativo è solo 5,89 Ha sugli attuali 163,35 Ha del progetto.

Per l'oliveto da realizzare inoltre, non vi sono riferimenti alle specie da impiantare, che dovrebbero essere quelle tipiche dell'area in quanto il comune di Torremaggiore è inserito nell'area DOP dell'Olio d'oliva "Dauno Alto Tavoliere". Non si può ritenere che l'indirizzo produttivo sia stato mantenuto, né che si sia passato ad uno più elevato.

Tale requisito non è rispettato

Requisito B2: Producibilità elettrica minima:

Il Proponente dichiara che $FV_{agri} = 1,18 \text{ GWh/ha/anno}$

Considerato che deve essere verificata la condizione

$$FV_{agri} \geq 0,6 \text{ FV}_{std}$$

Abbiamo: $0,6 \text{ FV}_{std} = 1,7 * 0,6 = 1,02 \text{ GWh/ha/anno}$

Tale requisito è rispettato

C Impianto fotovoltaico con moduli elevati da terra

La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico e l'altezza minima di moduli da terra, influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l'area occupata dall'impianto agrivoltaico. Il Proponente dichiara che i pannelli hanno un'altezza minima è di 0,90 m. Nelle linee guida degli impianti agrivoltaici si fa espressamente riferimento all'altezza **minima** da terra di 1,30 m per l'attività zootecnica e 2,10 m per le attività colturali. Per tali motivazioni l'impianto non rientra nel tipo 1 o 3 ma solo nel tipo 2.

Tale requisito non è rispettato

D.1 Monitoraggio risparmio idrico: dalla relazione pedoagronomica non è prevista la necessità di irrigazione perché la parte prevalente dei terreni coltivabili diventa a prato permanente, per gli alberi si farà una valutazione e lo stesso in merito all'allevamento di ovini, ma di fatto non è previsto un monitoraggio. Inoltre si ipotizza di realizzare pozzi di captazione, ma nel progetto, di fatto, non è previsto alcun approvvigionamento idrico per le attività sia agricole che di pastorizia.

D.2 Monitoraggio continuità agricola: Non è prevista negli elaborati presentati.

E.1 Monitoraggio e recupero della fertilità del suolo

I terreni su cui è prevista la realizzazione dell'impianto agrivoltaico sono attualmente utilizzati per colture cerealicole. Non si tratta pertanto di recupero di terreni attualmente non coltivati, ne consegue che il Requisito E.1 non è applicabile.

E.2 Monitoraggio del microclima: Non è prevista negli elaborati presentati.

Caratteristiche del soggetto che realizza l'impianto

In merito alle considerazioni sull'impianto agrivoltaico mancano le informazioni inerenti il soggetto che realizza il progetto se trattasi di Impresa agricola (singola o associata) (**Soggetto A**) o di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. In nessun elaborato risultano quali aziende agricole utilizzeranno una quota delle produzioni di energia elettrica, nè se l'azienda proponente è di fatto una azienda agricola o in società con una azienda agricola. La produzione energetica, infatti, è ai soli fini dell'immissione in rete e non vi è alcun utilizzo per attività collegate all'agricoltura o pastorizia.

CONCLUSIONI

Alla luce di tutta la documentazione esaminata relativa al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo agrivoltaico della potenza di **104,4 MW**, e relative opere di connessione alla rete, dotato di sistema di accumulo con potenza di 17,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (FG) presentato dalla società proponente **EPSILON SOLAR S.r.l.** si conclude che l'area ove verrà installato il generatore fotovoltaico:

- **NON E' IDONEA** ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021 lett.c-quater;
- **Non rientra tra le aree IDONEE** ai sensi del Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic 2010 in quanto ricade nel vincolo Putt/p Coni Visuali dei, 6, 10 km del bene:
 - "RUDERI DI CASTEL FIORENTINO" Cod. ARK0644 Vincolo Architettonico diretto – Decreto N° 15-02-1979, 10-07-1987;
 - Coni Visuali dei 6, 10 km del bene CASTELLO DI DRAGONARA, Cod. ARK0607, Vincolo Architettonico diretto – Decreto 11-11-1986 Istituito ai sensi della L. 1089;

In riferimento al DM 10-9-2010 punto 16.5 "Misure di mitigazione" si osserva che sono riproposti schemi che indicano i sestii d'impianto schematici da utilizzare per la realizzazione delle fasce perimetrali ma non è

presente un progetto dettagliato delle opere di mitigazione da realizzare con indicazione delle specie da utilizzare.

In riferimento alla presenza di altri impianti FER nell'area in oggetto si segnala la presenza di diversi impianti di tipo eolico già realizzati, nei dintorni delle particelle in progetto. Si segnala che risulta agli atti una osservazione della società NVA S.r.l. ha comunicato al MASE la potenziale interferenza con un aerogeneratore presente nel loro progetto ID_VIP 10631, in corso di valutazione ma non ancora approvato.

Le aree interessate dall'impianto interferiscono con gli impianti fotovoltaici già realizzati, denominati F/CS/L273/26,27 e 28 visibili su cartografia del SIT della Regione Puglia; tuttavia nello SIA si riferisce che tali impianti non sono mai stati in realtà realizzati. Le immagini satellitari disponibili confermano la circostanza.

Per quanto concerne le valutazioni relative all'impianto agrivoltaico si sottolinea che il progetto NON rispetta tutti i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaico.

Il progetto risulta carente di informazioni inerenti l'attività zootecnica ed in particolare le aree destinate al ricovero e abbeveraggio degli animali, mancano inoltre le informazioni inerenti la pratica dell'apicoltura che si intende realizzare. Non vi sono informazioni su aziende specializzate che possano condurre l'attività di zootecnica sull'impianto e non vi è alcun riferimento a possibili utilizzi dell'energia prodotta per autoconsumo all'interno dell'azienda agricola stessa o per altre attività limitrofe.